

Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. n. 2018/3520107 del 05/06/2018

DETERMINA A CONTRARRE N. 06 DEL 05/06/2018

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7" per la fornitura del

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto di qualsiasi valore nominale -

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006.

PREMESSE

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (ora Agenzia delle entrate-Riscossione – d'ora

in avanti Agenzia) con Ordini diretti di acquisto n. 2988369 e n. 2988351, emessi in

data 6 giugno 2016, ha aderito al Lotto 5 (Regioni Campania e Molise) della

Convenzione Consip "Buoni pasto 7" per la fornitura di nr. 336.168 buoni pasto del

valore nominale di euro 5,29 e di nr. 3.792 buoni pasto del valore nominale di euro

4,50 per i suoi dipendenti, per un periodo di 24 mesi.

Il Comitato di Gestione di Agenzia, in data 26 marzo 2018, ha deliberato

l'adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto elettronici 1" per la fornitura del

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per la durata di 36

mesi e per un impegno di spesa complessivo massimo di euro 18.915.330,000, oltre

IVA.

Con Determina del Responsabile del Settore Acquisti n. 81 del 6 aprile 2018,

Agenzia ha avviato la procedura di adesione alla Convenzione Consip "Buoni

pasto elettronici 1" per l'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di

mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale.

In data 6 aprile 2018, Agenzia ha avviato le attività propedeutiche all'adesione

al Lotto 5 (Regioni Campania e Molise) della Convenzione "Buoni pasto

elettronici 1" inviando al Fornitore Qui!Group Spa, aggiudicatario del suddetto

Agenzia delle entrate-Riscossione



Lotto, il previsto modello Alfa. In data 9 aprile 2018 Consip comunicava che, relativamente al Lotto 5 della Convenzione Buoni pasto elettronici 1, si era esaurito il massimale e che le Amministrazioni avrebbero ricevuto successiva comunicazione al momento dell'estensione del 6° e del 7° quinto, precisando che, fino a tale data, non avrebbero potuto essere emessi ordini d'acquisto per il Lotto in questione.

Ad oggi, tuttavia, l'estensione non è stata effettuata e tale situazione potrebbe protrarsi anche oltre il 5 giugno 2018.

In seguito a ciò, con la Richiesta di Acquisto nr. 2018/182 (d'ora in avanti RdA), il Settore Risorse Umane (d'ora in avanti Settore), in considerazione dell'imminente scadenza degli Ordini di acquisto sopracitati e dell'obbligo contrattuale di fornire un servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti di Agenzia, ha formalizzato l'esigenza di acquisire la fornitura del predetto servizio mediante buoni pasto cartacei, attraverso l'adesione al Lotto 7 (Tutte le Regioni) della Convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Buoni pasto 7", per la durata di 4 mesi.

La Convenzione "Buoni pasto 7", composta da sette Lotti, dei quali sei suddivisi in aree geografiche pluriregionali ed un settimo, senza limiti territoriali, da attivarsi solo in caso di esaurimento di almeno uno dei primi sei Lotti, ha ad oggetto l'affidamento della "fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi, da erogarsi in favore delle Amministrazioni Pubbliche".

Con ciascun Ordine di acquisto potrà essere richiesto un solo valore nominale di buono pasto. Ciò comporta la necessità, anche nell'ambito del medesimo Lotto, di dover emettere due diversi Ordini di acquisto, uno per il valore nominale di euro 5,50 (destinato al personale con contratto di lavoro a tempo parziale) ed uno per il valore nominale di euro 6,50 (destinato al personale con contratto di lavoro a tempo pieno).



La fornitura richiesta consiste in nr. 1.000 buoni pasto del valore nominale di euro 5,50 e in nr. 64.000 buoni pasto del valore nominale di euro 6,50, da effettuare mediante adesione al Lotto 7 della Convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Buoni pasto 7".

Il valore economico è stato calcolato moltiplicando le quantità previste per il valore facciale del buono pasto, scontato dei tassi stabiliti nella Convenzione "Buoni pasto 7", come di seguito riportato:

| LOTTO | REGIONE | VALORE FACCIALE €. | SCONTO % | IMPORTO SCONTATO NETTO €. | Quantità 4 mesi | Importo €. | | |
|---------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------|--|--|
| 7 | Tutte le Regioni | 5,50 | 16,59 | 4,59 | 1.000 | 4.590,00 | | |
| , | rutte le Regioni | 6,50 | 10,33 | 5,42 | 64.000 | 346.880,00 | | |
| Importo complessivo | | | | | | | | |

L'adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7", per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto finalizzata a soddisfare il fabbisogno di Agenzia (per le Regioni Campania e Molise) per il periodo di 4 mesi, prevede un impegno di spesa complessivo massimo di euro 351.470,00, oltre IVA (oneri della sicurezza da interferenza pari a euro 0,00).

L'iniziativa è stata pianificata nella programmazione all'interno del master plan degli acquisti con il codice 2018.52.3.P.

CONSIDERAZIONI

Il Bando della gara a procedura aperta, suddivisa in 7 Lotti, indetta da Consip ad esito della quale è stata stipulata la Convenzione alla quale è proposta l'adesione, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 17/12/2014 e sulla G.U.U.E. in data 18/12/2014.

Pertanto, in forza anche di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato dell'11/05/2016, alla presente procedura si applica la disciplina contenuta nel previgente D.Lgs. n. 163/2006.

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.



163/2006 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture") e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, recante "Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto", è stato stabilito che "... la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95."

Il suddetto articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - (recante "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - stabilisce tra l'altro che "...le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" hanno l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Inoltre, come specificato dall'ultimo periodo del predetto comma 7, la possibilità di ricorrere ad autonome procedure di gara nei settori merceologici sopra indicati è sospesa dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, ultimo periodo, D.L. n. 95/2012, la violazione delle riferite norme rileva "ai fini della responsabilità disciplinare e per



danno erariale". Sempre in caso di violazione, il successivo comma 8 prevede che "i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto".

Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate, ne deriva quale logico corollario che l'affidamento della fornitura in oggetto debba necessariamente avvenire attraverso l'adesione alle convenzioni ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.

Per completezza, si precisa che l'art. 5, comma 7, del citato D.L. 6 luglio 2012 n. 95, prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non può superare il valore nominale di 7,00 euro".

In data 3 febbraio 2016, Consip S.p.A. ha aggiudicato i 7 Lotti della Convenzione "Buoni pasto 7", avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche.

La Convenzione in oggetto, attivata il 23 marzo 2016, è suddivisa in 7 (sette) Lotti, 6 (sei) dei quali suddivisi in aree geografiche e l'ultimo da attivarsi in caso di esaurimento di uno degli altri sei. La suddetta Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche possono inviare l'ordine di acquisto relativo alla Convenzione medesima. La durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti viene fissata nell'ordine di acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine stesso.



L'adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7", per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto finalizzata a soddisfare il fabbisogno di Agenzia (per le Regioni Campania e Molise) per il periodo di 4 mesi prevede un impegno di spesa complessivo massimo di euro 351.470,00, oltre IVA.

In particolare, Agenzia, in attuazione delle richieste formalizzate dal Settore, aderirà alla Convenzione "Buoni pasto 7" con Ordinativi di acquisto distinti, in base ai valori facciali dei buoni pasto, secondo quanto dettagliato in premessa. L'Operatore economico aggiudicatario del Lotto 7 della Convenzione Consip, nei cui confronti dovranno essere emessi gli Ordinativi è la Day Ristoservice S.p.A. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi,

in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 5 luglio 2017 per atti Notaio Marco De Luca (Rep. n. 42979 Racc. n. 24477)

DETERMINA

di aderire alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7 – Lotto 7" per l'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa (per le Regioni Campania e Molise) mediante buoni pasto di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi attraverso l'emissione di nr. 2 Ordini di Acquisto, come di seguito specificato:

| LOTTO | REGIONE | VALORE FACCIALE €. | SCONTO % | IMPORTO SCONTATO NETTO €. | Quantità 4 mesi | Importo €. | | |
|---------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------|--|--|
| 7 | Tutte le Regioni | 5,50 | 16,59 | 4,59 | 1.000 | 4.590,00 | | |
| , | rutte le Regioni | 6,50 | 10,55 | 5,42 | 64.000 | 346.880,00 | | |
| Importo complessivo | | | | | | | | |

A tal fine stabilisce:

• che, in funzione di quanto sopra, l'importo complessivo massimo di spesa, per la fornitura di nr. 1.000 buoni pasto del valore facciale di euro 5.50 e di



nr. 64.000 buoni pasto del valore facciale di euro 6,50 è pari a euro 351.470,00, oltre IVA, di cui oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenza pari a euro zero;

- che i relativi Ordini di Acquisto avranno una durata pari a 4 mesi, decorrenti dalla data di emissione degli stessi;
- che l'appalto sia remunerato a "misura", sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione:
- che gli Ordini di acquisto, secondo quanto previsto dalla Convenzione, siano emessi ed inviati esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di eprocurement www.acquistinrete.it, con facoltà di revoca entro il giorno lavorativo successivo all'invio, oltre il quale l'ordinativo diverrà irrevocabile;
- che, secondo quanto previsto dalla Convenzione in argomento, la fornitura avverrà tramite Richiesta di Approvvigionamento e la consegna avverrà, nei luoghi indicati, secondo i seguenti termini:
 - nel caso di prima richiesta di Approvvigionamento, entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa;
 - nel caso di richieste di Approvvigionamento successive, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa;
- che il Responsabile del procedimento per ciascun Ordine di acquisto è Raffaele Visconti;
- che il Direttore dell'Esecuzione per ciascun Ordine di acquisto è Alexander
 J.M. Wallace;
- che il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica Renato Scognamiglio e il Responsabile del Settore Acquisti Stefano Carosi sono delegati disgiuntamente ad emettere e sottoscrivere gli Ordini di Acquisto.

IL Direttore Marco Balassi (Firmata digitalmente)